studio legale ambiente
AVV. CINZIA SILVESTRI

Prescrizioni e autorizzazione: reato
Dlgs. 81/2026- Recepimento Direttiva 2024/1203

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

La direttiva 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente è stata attuata con il decreto legislativo numero 81 del 2026 e sarà vigente **al 2 giugno 2026.**
Le novità sono numerose e importanti.
Viene modificato il Codice penale e inseriti i nuovi reati, come ad esempio

1) il commercio di prodotti inquinanti di cui all'articolo 452-bis .1
2) Interessante l'introduzione della nozione di abusività che tanto ha fatto scrivere alla giurisprudenza e che l'articolo 452-quinquiesdecies cerca di risolvere
3) Si assiste all'introduzione anche di reato di produzione, commercio di sostanze ozono lesive, articolo 4 del decreto legislativo 81/2026
4) Si aggiunge il reato di produzione, commercio di gas effetto serra (art. 5 del Dlgs. 81/2026)

Questo breve elenco solo per citare le novità più rilevanti.
Non di meno peso anche la modifica all'articolo 256 del decreto legislativo 152/2006. **Articolo ormai senza pace**, che ha subito profonda revisione con il decreto legislativo 116 del 2025, poi convertito con la legge 147 del 2025.

Questa volta l'attenzione del legislatore cade sul comma 4, che viene in parte riscritto.

Il comma 4 colpisce colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, **non osserva le prescrizioni** contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazione.
Se il fatto riguarda rifiuti non pericolosi assistiamo **a una riduzione della pena rispetto** alla precedente versione del comma e si applica dunque la pena
dell'arresto da due mesi a sei mesi (anziché fino a 3 anni) oppure in via alternativa l'ammenda da 2000 a 18.000 € (anziché da 6000 a 52mila)

Se invece il fatto **riguarda i rifiuti pericolosi**, la pena è della **reclusione da sei mesi a tre anni.** L'inciso sui rifiuti pericolosi è la novità inserita dal decreto legislativo.

Si badi che, in ogni caso, e dunque *per i rifiuti pericolosi e non pericolosi,* le sanzioni sopra riferite si applicano solo se **non** ricorrono determinate condizioni indicate al comma 1 bis e che fanno aumentare la pena: **reclusione da uno a cinque anni**

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai già menzionati siti e relative pertinenze.

Di seguito una tabella comparativa delle modifiche

Art. 256 comma 4 ante Dlgs. 81/2026	Art. 254 comma 4 post Dlgs.81/2026
Inosservanza prescrizioni/carenza requisiti e condizioni	
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena **dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti** di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).	4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena **dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da duemila a diciottomila euro** nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). **Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.**